

Te lo dò io il testatico!



Leggo su Summa n. 108/109: "Il testatico è importante, anche se può dare alla testa".

Quel Collega fiorentino non sta una volta bravo! Macché, legge del testatico e non si va ad inventare il *chip* testatico, che propaganda come modello di arrivo del centoseiesimo disegno di legge di semplificazione fiscale del XXI secolo!

Qui bisogna che gli rammenti che in materia fiscale vigono due principi fondamentali.

Il primo è che i tributi sono sempre quelli, salvo che cambiano di nome, si complicano e si evolvono con gli sviluppi dell'economia e della tecnologia.

Il secondo è che, per quanto si sforzi la fantasia ad inventare tributi comici e divertenti (a condizione che non lo si debba pagare, altrimenti non ci si diverte più), mai si riuscirà a battere una rassegna di quelli esistenti o veramente esistenti. Innanzitutto, dunque, mi accingerò a dimostrare il primo dei suddetti principi, affinché non vi sia dubbio che il *chip* testatico non è altro che la variante fantascientifica del testatico di antica memoria. Difatti non c'è solo il testatico: c'è anche il focatico, conosciuto anche come gabelba per *domus fumantes* o gabelba per focolaria, il cui presupposto era la casa, il focolare domestico, e che in un secondo tempo ha colpito il tenore di vita dei suoi abitanti, come nell'imposta di famiglia ed ora nell'accertamento sintetico irpef.

La tassa sulle finestre, che tanta ilarità suscita negli studenti di scienza delle finanze, non è altro che il progenitore dell'iciap: anziché contare le finestre si contano i metri quadri, ma il risultato non cambia. Qualche anno fa ho potuto constatare che, a parità di superficie, un professionista con studio in un paesino dell'entroterra ligure pagava un tributo maggiore di un suo collega con studio a Milano in piazza del Duomo.

L'imposta di bollo si trova tracciata in modo sufficientemente vicino all'attuale, come ci dice Berliri, in una legge di Filippo IV di Spagna del 1760, che è di riforma del tributo (che già allora volessero semplificare?), a riprova della sua origine ancora più antica.

L'imposta di registro, che in questi giorni si dice essere "tributo ottocentesco", era già vigente a Venezia nel 1539 sotto il nome di *doi per cento di Massettaria*, e qualcuno sostiene che essa vanta ancor più lontane discendenze, e precisamente la legge della Repubblica Veneta del 1288, che imponeva l'obbligo di presen-

tare i contratti traslativi di diritti reali all'Ufficio del *Zudegà Esaminador*.

Così l'iva è pronipote del *vectigal*, ad un tempo imposta di consumo e dazio di confine; l'irpef sui fabbricati è discendente del *tributum*, progenitore dell'imposta fondiaria; per non parlare delle privative del pane, del macello, dell'osteria, del molino e persino della vendita delle castagne...

L'imposta di successione c'era sin dai tempi di Augusto, mentre l'ici ha un suo illustre antenato nell'estimo medievale, che costituì uno dei pilastri della finanza pubblica dell'età di mezzo, e del quale si trovano tracce fin nel 1198 in Siena e nel '200 a Milano, Vercelli, Bologna, Genova, Torino e Modena.

L'imposta straordinaria immobiliare (isi) del '92, poi, non l'ha inventata Amato, ma vi era già nel periodo che va dal 1935 al 1939. E così via.

Voglio ora dimostrare il secondo principio, e cioè come la fantasia dei governanti abbia superato ogni immaginazione nell'inventare tributi stravaganti. E mi limiterò a ricordare solo balzelli di questo secolo.

Difatti, che dire dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio delle persone fisiche, istituita prima nel '20 e poi nel '47; dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società ed enti morali; dell'addizionale pro alluvionati della Calabria? Forse si dirà che non vi è nulla da ridere. E allora sentite quest'altra serie: l'imposta sul capitale delle società straniere che fanno operazioni in Italia; l'imposta sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno; l'imposta di manomorta (che non è una parolaccia).

Non vi ho convinto?

Dovrò allora rammentarvi l'imposta sui celibi, in vigore dal '27 al '44, dalla quale erano, tra gli altri, esenti - si badi bene - i sacerdoti cattolici e i religiosi che avevano pronunciato voto di castità; i grandi invalidi di guerra (indipendentemente dagli organi colpiti); gli ufficiali, sottoufficiali e militari di truppa appartenenti alle forze armate dello Stato per i quali era fatto espresso divieto di contrarre matrimonio; gli interdetti per infermità di mente, ai quali il codice civile vietava il matrimonio; gli stranieri ancorché permanentemente residenti nello Stato (non si pretendeva che uno straniero avesse le caratteristiche tipicamente italiane di *latin lover*).

Sorvolando sull'imposta sui frutti dei titoli,

del 1935, e sull'imposta ordinaria sul patrimonio (qui Bertinotti non c'entra), regolata da leggi che vanno dal 1939 al 1946, ricordo che durante e dopo la prima guerra mondiale furono istituiti, fra gli altri: il contributo del centesimo di guerra sui redditi e sui pagamenti; il contributo sui terreni bonificati; l'imposta sulle riserve di caccia; il contributo personale straordinario di guerra; l'imposta sui proventi degli amministratori e procuratori di società commerciali.

Ma non dimentichiamo l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali; l'imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali (i sindaci, una volta tanto, erano esenti); l'imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra, l'imposta sui profitti eccezionali di contingenza, l'avocazione dei profitti di regime, il contributo erariale sui canoni di locazione non bloccati, l'addizionale di guerra all'imposta complementare progressiva sul reddito, il contributo straordinario del 2% sui salari a favore delle famiglie dei richiamati; l'imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese industriali e delle società non azionarie.

Credo però che la palma della fantasia sia attribuibile all'imposta comunale personale straordinaria sulle spese non necessarie, istituita nel 1946 e soppressa nel 1951, in cui l'imponibile era il complesso delle spese non necessarie effettuate nell'anno anteriore, con esclusione delle spese occorrenti per i bisogni normali della vita del contribuente e delle persone a suo carico, la quale aveva un'aliquota del 50% fino a lire 250.000 e del 100% sulla parte eccedente (si racconta che il gettito del Comune di Genova fosse stato vicino allo zero).

Infine sarebbe un peccato dimenticare l'imposta sugli animali caprini, che aveva carattere aggiuntivo rispetto alla generale imposta sul bestiame.

La lista potrebbe continuare, ma mi pare oramai dimostrato che in materia fiscale non c'è nulla di nuovo sotto il sole e che il senso del ridicolo spesso sfugge ai legislatori tributari.

Quindi, altro che maggiorazione di conguaglio e viaggi lunari: te lo dò io il testatico!

Luca Pacioli



Presidente onorario
Giacomo Dusini

Presidente
William Santorelli

Vice presidente
Elio Kunz

Segretario
Vittorio Nardini

Tesoriere
Antonio De Troia

Consiglieri
Enrico Callegari
Francesco Distefano
Ezio Ferrari
Alfredo Mentasti
Emilio Nataloni
Giorgio Pichini
Lucia Starola

Collegio revisori dei conti
Iginio Desiati
Paolo Mariani
Francesco Pepe

S U M M A

Editore
Consiglio nazionale
dei ragionieri e periti commerciali

Direttore responsabile
William Santorelli

Condirettore
Lucia Starola

Comitato di redazione
Giuseppe Accettura, Marisa Calcagni,
Gianpaolo Concari, Toti Cottone,
Francesco Distefano, Fausto Magni,
Stefano Marchese, Antonio Napoletano,
Pier Luigi Poggi, Pietro Portaluppi,
Enio Taiuti

Direzione/Redazione/Segreteria
Roma 00198 - via Paisiello 24
Telefono (06) 85236326-327
Fax (06) 8417829

Luca Pacioli questo mese
è Stefano Marchese

Segreteria di redazione
Roberto Di Reto

Progetto grafico
Studio Roberto Sambonet

Realizzazione copertina
Wackernell - Muheim

Impaginazione
Daniela Caterina

Fotocomposizione e Stampa
Poggi Tipolito S.r.l. - Assago (MI)

Tiratura di questo numero 36.000 copie
Pubblicazione reg. al Tribunale di Roma
Decr. n. 164 del 13 aprile 1984
Spedizione in abb. post. - 50%
C.M.P. 2 Roserio

La redazione si riserva di modificare
e abbreviare i testi originali.
Gli articoli firmati rispecchiano il pensiero
degli autori. Studi, servizi e articoli
di "Summa" possono essere riprodotti
purché ne sia citata la fonte.

Questo numero è stato chiuso
in redazione venerdì 13 settembre 1996



Testata associata all'unione
stampa periodica italiana